

Esenzioni dalla tassa automobilistica

decreto Presidente Repubblica 05/02/1953 n. 39.

ESENZIONI PER DISABILI

A partire dal 1998 i disabili possono godere dell'esenzione dalla tassa automobilistica sui veicoli utilizzati per garantire la loro mobilità.

Sono esenti i veicoli guidati personalmente dai disabili o utilizzati per accompagnarli:

- motocicli,
- motocarrozze,
- motoveicoli per trasporti specifici,
- motoveicoli per trasporto promiscuo,
- autovetture,
- autoveicoli per trasporto promiscuo,
- autoveicoli per trasporti specifici.

Sono esentati permanentemente dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli:

- adattati alla guida o al trasporto di disabili colpiti da menomazioni fisico-motorie (gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione e quindi tali veicoli devono essere stati collaudati da un UMC) o quantomeno dotati di cambio automatico, anche di serie, che deve essere stata espressamente prescritta dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119 del Codice della strada;
- anche non adattati, acquistati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (solo a partire dal 2001);
- anche non adattati, appartenenti ad invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione affetti da pluriamputazioni (solo a partire dal 2001);
- anche non adattati, appartenenti ai non vedenti (cioè soggetti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione con lenti) e ai sordomuti (cioè soggetti colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).

Tra i veicoli per i quali sono richiesti gli adattamenti alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale; l'esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l'accompagnamento dei portatori di handicap.

I veicoli devono essere intestati ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico (ciò accade se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro). Inoltre, i veicoli non devono avere cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici se a benzina e a 2.800 centimetri cubici se a gasolio.

Se il disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo, a scelta del disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente ufficio delle entrate o sezione staccata della direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione). Per individuare l'ufficio al quale va inoltrata la pratica, si può consultare l'elenco telefonico della provincia, generalmente alla voce "uffici finanziari". I disabili residenti in Lombardia devono invece presentare la domanda **alla regione, a uno dei suoi uffici territoriali, o negli uffici dell'ACI**, quelli residenti in provincia di Trento devono farlo negli uffici o delegazioni dell'ACI o nelle agenzie di pratiche auto collegate con la rete informatica del consorzio Sermetra.

Le agevolazioni già accolte permangono fino a quando perdurano le condizioni di esonero.

L'esenzione è riconosciuta su un solo veicolo per ogni disabile, che può trasferire il beneficio su un altro veicolo solo dopo almeno quattro anni dall'avvenuto riconoscimento del beneficio stesso (salvo che il primo veicolo venga cancellato dal PRA).

La documentazione da presentare per ottenere l'esenzione varia a seconda del tipo di disabilità.

VEICOLI ELETTRICI

I veicoli a trazione elettrica sono esenti dalla tassa automobilistica per i primi cinque periodi annuali d'imposta successivi alla loro prima immatricolazione. Per gli anni seguenti, hanno diritto a riduzioni rispetto alle normali tariffe.

VEICOLI IN ATTESA DI RIVENDITA

Le imprese autorizzate alla vendita di veicoli che hanno ritirato esemplari con procura a vendere o con atto di vendita a proprio favore possono ottenere l'esenzione dalla tassa automobilistica (tecnicamente è una sospensione o un'interruzione dell'obbligo di pagamento, ma più comunemente si parla di esenzione anche in questo caso, anche nelle guide illustrative ufficiali) fino al momento della rivendita a condizione che:

- al momento del ritiro, l'ultima tassa automobilistica pagata dal precedente proprietario non sia già scaduta;

- vengano spediti o consegnati appositi elenchi, corredati da supporto magnetico, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre, di ciascun anno alle direzioni regionali delle entrate ovvero, ove istituiti, agli uffici delle entrate competenti per territorio in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita;
- qualora l'impresa abbia sede in alcune regioni, le procedure che dovrà seguire sono fissate localmente e passano attraverso sportelli dedicati o portali web; per esempio, in Lombardia, a partire dal 2002 le operazioni di esenzione sono invece gestite da punti di erogazione del servizio professionale, individuati dalla regione in base al regolamento regionale 14.12.2001, n. 7; in Campania, dal 2012 occorre espletare le pratiche sul sito web "<http://sospensioni.tasseauto.regione.campania.it>";
- venga corrisposto il diritto fisso nella misura di 1,55 euro per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione dell'obbligo tributario, mediante versamento sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a "Uff. Conc. Gov. Diritto fisso - Rivendita autoveicoli" utilizzando l'apposito bollettino.

L'esenzione dal pagamento decorre dal periodo fisso successivo a quello della presa in carico. Per esempio:

- se la consegna del veicolo a benzina o "ecodiesel" (soggetto a normale tassa automobilistica annuale) viene effettuata nel mese di marzo 2002 e il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2002, l'esenzione decorre dal mese di gennaio 2003;
 - se la consegna del veicolo non "ecodiesel" (e quindi soggetto a soprattassa diesel quadrimestrale) viene effettuata nel mese di marzo 2002 e il periodo tributario in corso è gennaio-aprile 2002, l'esenzione decorre dal mese di maggio 2002.
- In caso di rivendita del veicolo già posto in regime di esenzione, la nuova tassa automobilistica dovrà essere corrisposta entro lo stesso mese di rimessa in circolazione (fa fede la data della dichiarazione di vendita), sulla base delle seguenti possibilità:
- per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre, immediatamente successiva agli 8 mesi predetti per i veicoli a benzina ed ecodiesel con più di 35 kW o 47 CV;
 - per un periodo non inferiore a 2 mesi fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre, immediatamente successiva ai due mesi predetti per gli autoveicoli non ecodiesel;
 - per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio, immediatamente successiva ai 6 mesi predetti per i veicoli fino a 35 kW o 47 CV e per i motoveicoli.

Qualora il veicolo ritorni al precedente proprietario (per esempio, quando il commerciante non riesca a rivenderlo), questi sarà tenuto non solo a riprendere i pagamenti delle tasse automobilistiche a partire da quel momento, ma anche a pagare gli importi dovuti per tutto il periodo di esenzione, come se avesse utilizzato normalmente il veicolo.

ESENZIONI IN BASE ALL'ANNO DI COSTRUZIONE

Sono esenti dalle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti da almeno 30 anni. Fino all'anno d'imposta 2014, sono stati esenti anche gli esemplari costruiti da almeno 20 anni e aventi particolare interesse storico e collezionistico, purché non adibiti a uso professionale; tuttavia in alcune regioni permangono le agevolazioni locali.

Si ritiene che la stessa agevolazione spetti anche nel caso, pressoché esclusivamente teorico, di uso professionale quando un veicolo ultratrentennale sia iscritto in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, italiano Fiat e italiano Alfa Romeo.

Veicoli costruiti da almeno 30 anni

Sono esenti dalla tassa automobilistica tutti i veicoli (autovetture, motoveicoli, ecc.) costruiti da almeno trent'anni.

Il beneficio, a partire dal 2001, spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita.

Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dalla "carta" di circolazione, ma è possibile anche esibire una documentazione (per esempio, rilasciata dal costruttore del veicolo) che attesti una data di costruzione anteriore a quella d'immatricolazione.

Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).

Veicoli costruiti da almeno 30 anni - importi

La tassa annuale è di:

- 10,33 euro (11,15 nelle Marche, 11,36 in Veneto, in Calabria, in Campania, in Abruzzo, in Liguria e in Toscana, 11,05 in Molise, 20,00 in Piemonte, in Puglia e in Lombardia) per i motoveicoli,
- 25,82 euro (27,88 nelle Marche, 28,40 in Veneto, in Calabria, in Campania, in Abruzzo, in Liguria e in Toscana, 27,63 in Molise, 30,00 in Piemonte, in Puglia e in Lombardia) per gli altri autoveicoli.

La tassa si può pagare senza sanzioni in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Questo regime agevolato non si applica ai veicoli "a uso professionale", come per esempio quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida, ecc. Le norme non danno una definizione precisa di "uso professionale"; si ritiene che il modo più corretto per verificarlo sia acquisire una dichiarazione con cui il proprietario attesta di utilizzare il veicolo per scopi estranei alla sua eventuale attività. Nella prassi, tuttavia, non risulta che il problema si sia concretamente posto in casi significativi.

In **Lombardia** sono completamente esenti dal pagamento della tassa automobilistica i soggetti ivi residenti (o aventi sede, se trattasi di soggetti diversi da persone fisiche), cui appartengono veicoli di interesse storico, iscritti nei registri

Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione motociclistica italiana, purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del Codice della strada e successive modificazioni e integrazioni. In mancanza di tali requisiti, l'unica agevolazione possibile resta quella della tassa forfetaria prevista per i veicoli "ultraventennali". Il beneficio spetta indipendentemente dall'effettuazione dei controlli dei gas di scarico per ottenere il cosiddetto "bollino blu".

Legislazione regionale relativa a veicoli costruiti da almeno 20 anni o comunque di interesse storico

Le regioni Lombardia, Umbria, nelle province autonome di Bolzano e Trento, in Piemonte, in Puglia, in Abruzzo e nel Veneto hanno disciplinato autonomamente le agevolazioni relative a veicoli costruiti da almeno 20 anni o comunque di interesse storico.

Le agevolazioni riportate sono estese a partire dal 2002 a tutti i veicoli costruiti da almeno 20 anni appartenenti a soggetti residenti in Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano, a prescindere dal loro interesse storico e collezionistico, e quindi indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi dell'ASI e della FMI. Per il resto, vigono tutte le altre condizioni fissate sull'intero territorio nazionale. Altre particolarità vigono in alcune zone: eccone una rassegna.

• **Per i residenti in provincia di Bolzano:** a partire dal 1° gennaio 2003, la provincia autonoma di Bolzano ha esentato dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone a uso privato a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione (legge provinciale 9.1.2003, n. 1, art. 2). Tali veicoli sono però soggetti a una tassa di circolazione forfetaria annua (25,82 euro per le autovetture e 10,33 euro per i motocicli) nel caso vengano utilizzati sulla pubblica strada.

• **Per i residenti in Piemonte:** a partire dal 1° gennaio 2004, le agevolazioni riportate si applicano a tutti i veicoli che hanno compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione appartenenti a soggetti residenti in Piemonte, a condizione che lo stato di conservazione del veicolo sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo. Ai fini di tale agevolazione è considerato veicolo storico un veicolo spinto meccanicamente, immatricolato per la prima volta da almeno vent'anni, preservato e mantenuto in una condizione prevalentemente corretta, in custodia di una persona od organizzazione che lo tenga per il proprio interesse storico e tecnico e non come mezzo di trasporto quotidiano, secondo le classificazioni adottate per il territorio nazionale dall'ASI, e, per i motocicli, dalla FMI. I veicoli devono essere preservati ed usati come forniti dal fabbricante al pubblico. Qualsiasi modifica, alterazione o mutamento deve essere effettuata nello spirito del periodo in cui il veicolo era normalmente usato ed in modo tale che il veicolo medesimo possa essere riconvertito alla condizione originaria con il minimo sforzo e il minimo costo possibili. Tali requisiti e caratteristiche sono accertati e certificati dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI (o anche dai registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato). La regione con propria deliberazione può individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, altri soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui sopra, iscrivendoli in un apposito Albo regionale. Le richieste per l'iscrizione all'Albo devono essere presentate alla direzione bilanci e finanze, settore tributi, entro il 30 aprile di ogni anno; entro il 30 giugno la giunta regionale provvede all'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei.

La regione Piemonte prevede inoltre una sanatoria per gli anni 2001, 2002 e 2003 della tassa di possesso a favore dei soggetti proprietari dei veicoli di cui all'articolo 63 della legge n. 342/2000 (costruiti da almeno 20 anni e da almeno 30 anni) che producano idonea documentazione. La legge regionale tuttavia non chiarisce che cosa si debba intendere per idonea documentazione e rinvia ad apposito provvedimento della giunta regionale la definizione delle disposizioni di cui all'articolo 63 della legge n. 342/2000.

• **Per i residenti in Puglia:** a partire dal 1° gennaio 2004, la regione Puglia ha riconosciuto le agevolazioni a tutti i veicoli e motoveicoli che hanno compiuto 20 anni dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automotoclub storico italiano (ASI), Registro storico Lancia, Registro italiano Fiat, Registro italiano Alfa Romeo, Federazione motociclistica italiana, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti.

A partire dal 1° gennaio 2013, le agevolazioni sono estese a:

a) veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;

b) motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell'elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione.

La regione Puglia (legge regionale 4.12.2003, n. 25, art. 5, c. 4) affida la verifica dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione dei veicoli che abbiano compiuto 20 anni o 30 anni agli organi preposti al controllo su strada, che avranno cura di trasmettere gli eventuali processi verbali di constatazione alla regione. Ma, di fatto, il controllo appare difficile, dal momento che l'obbligo di tenere a bordo la ricevuta è stato abolito su scala nazionale a partire dal 1° gennaio 1998 dall'art. 17 della legge n. 449/1997 (fanno eccezione i soli ciclomotori, per i quali l'obbligo è tuttora vigente).

• **Per i residenti in Lombardia:** dal 1° gennaio 2004 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà i motoveicoli e gli autoveicoli ultraventennali, anche non circolanti, destinati esclusivamente al trasporto di persone. La tassa è fissata in:

- 30,00 euro per gli autoveicoli,
- 20,00 euro per i motoveicoli.

Le condizioni per fruire di queste tariffe (agevolate rispetto a quelle in vigore per veicoli di pari categoria) sono:

- i veicoli devono essere sottoposti alla verifica delle emissioni dei gas di scarico ("bollino blu");
- i veicoli non devono essere utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa, di arti o di professioni (la regione ritiene che ciò si verifichi quando il proprietario del veicolo beneficia di deduzioni o detrazioni d'imposta relative al veicolo previste dalla legge);
- i veicoli non devono essere di proprietà di enti pubblici (in questo caso infatti non sarebbero destinati ad uso di persona fisica proprietaria dei medesimi veicoli).

Inizialmente, la regione aveva stabilito che la tassa dal 1° gennaio 2004 diventasse di proprietà, ma in marzo si è deciso di tornare alla tassa di circolazione, con effetto retroattivo. Pertanto, chi ha versato il tributo nei primi mesi del 2004 per veicoli che non circolano ha diritto al rimborso.

In assenza di tali condizioni, è dovuto il pagamento tassa automobilistica regionale di proprietà. Qualora non sia stato eseguito il test dei gas di scarico, si applicano anche le sanzioni amministrative tributarie, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.

Oltre alla verifica d'ufficio, il controllo dell'avvenuto pagamento è affidato agli organi preposti al controllo su strada. Ma, di fatto, il controllo appare difficile, dal momento che l'obbligo di tenere a bordo la ricevuta è stato abolito su scala nazionale a partire dal 1° gennaio 1998 dall'art. 17 della legge n. 449/1997 (fanno eccezione i soli ciclomotori, per i quali l'obbligo è tuttora vigente).

Rispetto alla normativa regionale vigente fino a tutto il 2003, la nuova legge non riconosce l'esenzione in caso di mancata circolazione e subordina il beneficio della tassa forfetaria al conseguimento del "bollino blu".

• **Per i residenti in Abruzzo:** la regione Abruzzo applica la tassa forfetaria di circolazione (nella misura nazionale) ai veicoli ultraventennali iscritti all'ASI (agli ultratrentennali sempre, anche se non iscritti all'ASI).

• **Per i residenti nel Veneto:** sono soggetti alla tassa regionale di circolazione forfetaria, nella misura di 28,40 euro per gli autoveicoli e 11,36 euro per i motoveicoli, anche gli autoveicoli e i motoveicoli con un'anzianità di costruzione compresa tra i 20 e i 29 anni purché inseriti nell'Albo nazionale dell'ASI (Automotoclub storico italiano) oppure con attestato di storicità rilasciato dallo stesso ente. I motoveicoli godono dell'agevolazione se il modello è individuato dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) di particolare interesse storico e collezionistico. La lista dei modelli è consultabile presso il sito internet "www.federmoto.it".

• **Per i residenti in provincia di Trento:** per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, le agevolazioni previste dalla normativa nazionale si applicano ad automotoveicolo d'interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Asi, Storico Fmi, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e Storico Lancia, a prescindere dall'anno di costruzione. In sostanza, ciò implica che, rispetto alla normativa nazionale, Asi e Fmi non sono più gli unici soggetti cui è rimessa la valutazione di storicità del veicolo.

• **Veicoli costruiti da almeno 20 anni e appartenenti a residenti in Toscana (con condono per gli anni precedenti):** totalmente diverse (sia rispetto a quelle nazionali sia rispetto a quelle vigenti in Lombardia) sono le agevolazioni introdotte dal 2003 dalla regione Toscana per i veicoli con anzianità di costruzione compresa tra 20 e 30 anni: gli unici elementi comuni con le predette normative sono il fatto che la data di costruzione è ritenuta coincidente, salvo prova contraria, con quella di rilascio della carta di circolazione e l'esclusione dei veicoli adibiti a uso professionale. Non cambia nemmeno la disciplina tributaria dei veicoli ultratrentennali.

Gli importi della tassa sono fissati in:

- 60,00 euro per gli autoveicoli,
- 25,00 euro per i motoveicoli.

Tali importi non variano secondo alcun parametro: sono forfetari e si applicano in misura fissa. Tuttavia, qualora un veicolo possa rientrare in una categoria tariffaria più favorevole (cioè qualora l'importo della tassa annuale calcolato secondo le tariffe in vigore per gli esemplari costruiti da meno di 20 anni sia più basso di quello forfetario previsto dalla regione Toscana per quelli ultraventennali), è possibile pagare la cifra più bassa.

La tassa è dovuta in ogni caso, anche quando il veicolo non circola.

Le scadenze della tassa coincidono con quelle normalmente previste per i veicoli con tariffa ordinaria.

Il provvedimento della regione Toscana sana anche la situazione per i due anni precedenti il 2003, nei quali era rimasta incerta l'applicazione in loco delle tariffe forfetarie nazionali previste per i veicoli ultraventennali: chi aveva pagato queste tariffe nazionali ha potuto integrarle entro il 31 maggio 2003, fino a raggiungere gli importi indicati sopra (o quelli ordinari, se più bassi), senza sanzioni né interessi di mora. Lo stesso vale per chi, per gli stessi periodi d'imposta non

ha effettuato alcun pagamento. Questa sanatoria valeva per tutti i versamenti le cui scadenze di pagamento sono comprese tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002.

Chi nel 2001 e nel 2002 ha pagato gli importi della tariffa ordinaria pur avendo un veicolo ultraventennale non ha potuto chiedere alcun rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto alla tariffa forfetaria.

ESENZIONE VEICOLI ADIBITI A PARTICOLARI SERVIZI O DI DETERMINATE CATEGORIE

Sono completamente esenti dal pagamento della tassa automobilistica:

- autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- veicoli con targa dei Corpi armati dello Stato condotti da militari o agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
- autobus che effettuano servizio postale su linee in servizio pubblico, muniti delle autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- autocarri destinati esclusivamente a servizio antincendio per conto di comuni o associazioni umanitarie;
- autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di ammalati, in base ad apposita licenza;
- autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia da Stati che concedono uguale beneficio per gli autoveicoli di agenti italiani presso di loro;
- velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere utilizzati da mutilati e invalidi.

Esenzioni in Lombardia

Ai casi di esenzione previsti dalle norme nazionali si aggiungono quelle per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli elettrici e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- gli autoveicoli che effettuano contemporaneamente il carico, lo scarico e la compattazione dei rifiuti solidi urbani o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica;
- autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- veicoli di proprietà della giunta e del consiglio regionale (tale agevolazione è in vigore dal 2002);
- veicoli d'interesse storico iscritti regolarmente iscritti ai sensi dell'articolo 60 del Codice della strada nei registri ASI, FMI, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat, Storico Lancia o iscritti a club eventualmente riconosciuti dalla regione Lombardia;
- veicoli i cui proprietari siano le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) operanti in Lombardia e regolarmente iscritte all'Anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del DLG n. 460/1997 (tale agevolazione è stata sostanzialmente confermata rispetto alla sua prima introduzione in Lombardia, nel 2002).

Per attivare l'esenzione, in tutti i casi di cui ai punti 4), 5) e 6), nonché per le fattispecie di cui alle lettere d), f), f bis) ed h) dell'art. 17 del DPR n. 39/1953 (cioè, autocarri e autoscafi destinati al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie; autoveicoli muniti di apposita licenza esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche; autoveicoli e motoveicoli adattati per il trasporto dei disabili; velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozze, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa) è necessario rivolgersi agli uffici provinciali ACI presenti sul territorio della Lombardia).

Esenzioni in Piemonte

A partire dal 1° gennaio 2004, sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- veicoli di ogni specie (e, quindi, oltre alle autovetture, i motocicli, gli autocarri, gli autobus e qualsiasi altro veicolo, anche speciale, compreso fra quelli normalmente soggetti alla tassa automobilistica) in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, quali, ad esempio, quelle assegnate all'esercito (EI), alla marina militare (MM), all'aeronautica militare (AM), ai carabinieri (CC), alla polizia di Stato (POLIZIA), ai vigili del fuoco (VF), e così via. Sono dunque esclusi dall'esenzione i veicoli per i quali non ricorrono queste condizioni, come quelli in dotazione ai corpi di polizia municipale, anche se dotati ora di speciali targhe;
- veicoli di qualsiasi specie destinati esclusivamente, per conto dello Stato, delle regioni, delle province e comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
- autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
- autobus adibiti a trasporto pubblico di linea (tale destinazione d'uso deve essere riportata sulla carta di circolazione);
- autoambulanze;
- veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica (in questo caso è riconosciuta l'esenzione sia della tassa automobilistica

sia dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile). Per avere diritto all'esenzione è necessario che la destinazione al trasporto di rifiuti solidi urbani ovvero allo spurgo di pozzi neri risulti dalla carta di circolazione. Nel caso degli scarrabili, e in tutti quei casi in cui nella carta di circolazione tale destinazione d'uso non compaia, è necessario presentare un'autocertificazione in cui si dichiara che il veicolo viene utilizzato esclusivamente per tali fini e ci s'impegna a far inserire nella carta tale utilizzo;

- autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a GPL (gas propano liquido), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione. Con questa espressione si vuol fare riferimento esclusivamente a quei veicoli che escono dallo stabilimento di produzione già provvisti della suddetta apparecchiatura e non a quelli sui quali essa viene installata successivamente, anche se l'adeguamento dovesse verificarsi prima dell'iscrizione del veicolo nei pubblici registri. E' bene precisare che l'esenzione in parola ha effetto soltanto dal 1° gennaio 2004; per l'anno 2003 l'esenzione deve considerarsi inesistente e la tassa automobilistica, per i periodi relativi a tale anno, è dovuta;

- veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici. Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione in parola i soggetti aventi diritto devono presentare istanza in carta libera al settore tributi allegando l'elenco dei veicoli per cui si chiede l'esenzione, copia delle relative carte di circolazione o dei certificati di proprietà, copia dell'atto di iscrizione al registro regionale del volontariato per quanto concerne le associazioni di volontariato, copia dell'atto di iscrizione all'albo regionale per le cooperative sociali e copia dello statuto per le IPAB. In sede di prima applicazione della legge tale domanda dovrà essere presentata, relativamente ai veicoli posseduti alla data del 29 luglio 2004 (data di pubblicazione della circolare 26 luglio 2004, n. 3/BLI), entro il 30 settembre 2004. La registrazione sarà eseguita senza dare nessuna comunicazione scritta al contribuente. La struttura regionale competente risponderà esclusivamente se l'istanza presentata dal contribuente non è accolta. Ogni eventuale variazione (cancellazioni dal registro del volontariato o dall'albo delle cooperative sociali, perdita di possesso, eccetera) dovrà essere comunicata alla regione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Esenzioni in Toscana

Valgono le stesse esenzioni previste dalle norme nazionali, ma ad esse si aggiungono le esenzioni per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli di proprietà dell'amministrazione regionale;
- veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28;
- veicoli di proprietà delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) operanti in Toscana e regolarmente iscritte nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 DLG n. 460/1997, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue. La destinazione, l'uso e gli eventuali adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione;
- veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi di proprietà dei comuni, delle comunità montane, delle province, degli enti parco regionali, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi.

Esenzioni in Puglia

Per i periodi di imposta a partire dal 2002, l'esenzione totale dalla tassa automobilistica spetta a tutti i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla regione Puglia.

Dal 1° gennaio 2004, la Puglia (legge regionale 4.12.2003, n. 25, art. 6) ha esteso l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica regionale anche alle autoambulanze ed ai veicoli ad esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) operanti in Puglia e regolarmente iscritte all'Anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del DLG n. 460/1997. Il beneficio spetta a condizione che il veicolo risulti regolarmente autorizzato dalla regione Puglia al trasporto e al soccorso e che dalla carta di circolazione risultino la destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo.

Esenzioni in Basilicata

A partire dal 1° gennaio 2004, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di soccorso sanitario di proprietà delle strutture del servizio sanitario regionale.

Esenzioni nella provincia autonoma di Bolzano

La legge finanziaria 2004 ha previsto l'esenzione per un anno dal pagamento della tassa automobilistica per i proprietari di autoveicoli a gasolio e dotati di filtro antiparticolato. L'agevolazione vale anche per i veicoli messi in circolazione precedentemente all'entrata in vigore della legge e quindi anche esemplari del 2000 (anno in cui sono stati immessi sul mercato per la prima volta esemplari dotati di tale filtro).

Per poter usufruire di questa esenzione devono essere rispettate determinate condizioni:

1) per veicoli immatricolati dopo il 21 aprile 2004, i contribuenti devono presentare all'ufficio tributi della provincia, entro 60 giorni dal giorno di immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione, sottoscritta dal rivenditore, in cui si certifica la presenza del filtro, nonché la fotocopia della carta di circolazione. Per questi veicoli, dotati sin dall'origine di filtro

antiparticolato, è riconosciuta l'esenzione al contribuente, residente in provincia di Bolzano, per il primo anno (inteso come periodo d'imposta). Successivamente, il contribuente dovrà iniziare a pagare la tassa automobilistica;

2) per veicoli immatricolati prima del 21 aprile 2004, i contribuenti devono presentare all'ufficio tributi della provincia entro il 19 luglio 2004 apposita dichiarazione, sottoscritta dal rivenditore, in cui si certifica la presenza del filtro, nonché la fotocopia della carta di circolazione. Per questi veicoli, l'esenzione decorre dalla prima annualità di imposta immediatamente successiva al 21 aprile 2004.

Il termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo ed il termine del 19 luglio 2004, sono termini perentori e pertanto, qualora non venissero rispettati, non potrà essere riconosciuto il diritto all'esenzione.

L'esenzione dal pagamento di una annualità della tassa automobilistica provinciale si estende anche ai veicoli ai quali venga installato il filtro antiparticolato successivamente all'immatricolazione. La modalità per poter usufruire dell'esenzione saranno disciplinate con apposita deliberazione della giunta provinciale.

L'esenzione in argomento ha validità fino al 31.12.2006. Pertanto i veicoli immatricolati successivamente a tale data non potranno più godere del beneficio.

Con successiva legge provinciale 19.7.2007 n. 4, la provincia autonoma di Bolzano ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale ai veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), nel caso in cui gli stessi vengano immatricolati, acquistati da residenti fuori provincia o siano oggetto di installazione successiva entro il 31.12.2008, purché venga inoltrata apposita domanda di esenzione entro i termini previsti di 60 giorni dall'immatricolazione o dall'installazione o dall'acquisto da residenti fuori provincia.

- L'esenzione è biennale per i veicoli che siano oggetto di post-installazioni di filtro FAP e si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione sia avvenuta tra l'1.1.1995 e il 31.12.2005. L'esenzione decorre dall'anno d'imposta immediatamente successivo all'installazione.

- L'esenzione è annuale per i veicoli dotati di filtro FAP sin dall'origine e decorre dal primo anno d'imposta.

- L'esenzione, sia per i veicoli nuovi, sia nel caso di post-installazioni, si applica alle sole autovetture di cui all'art. 54, c. 1, lettera a), DLG 30.4.1992 n. 285.

L'esenzione può essere concessa solamente una volta per ogni autoveicolo. Le installazioni di filtro effettuate da officine con sede legale fuori provincia necessitano di apposita attestazione rilasciata dall'Ufficio motorizzazione della provincia di Bolzano.

Esenzioni nel Lazio

Valgono le stesse esenzioni previste dalle norme nazionali, ma ad esse si aggiungono le esenzioni per i veicoli di proprietà dell'amministrazione regionale.

VEICOLI CON TARGA EE

I veicoli immatricolati EE (v. art. 134 CDS e art. 340 regolamento CDS) a nome di soggetti residenti all'estero non sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica per i primi tre mesi dall'immatricolazione (v. art. 8 e 18 DPR n. 39/1953), se lo Stato di residenza del possessore riconosce lo stesso beneficio sui veicoli dei residenti in Italia (cosiddetta condizione di reciprocità).

Dopo anni d'incertezza, la materia è stata chiarita dall'Agenzia delle entrate (v. risoluzione 1.8.2002, n. 258/E). Il provvedimento conferma l'esenzione per tre mesi e interpreta le leggi vigenti nel seguente modo: trascorso il periodo di franchigia, scatta l'obbligo di pagamento per ciascun mese fino al dodicesimo. In sostanza, per ogni mese o frazione di mese di immatricolazione EE compreso tra il quarto e il dodicesimo (più eventuali proroghe della targa concesse dall'UMC), si deve pagare un dodicesimo dell'importo dovuto annualmente per il tipo di veicolo. Se l'immatricolazione viene interrotta (per nazionalizzazione, esportazione o perdita di possesso del veicolo) prima del dodicesimo mese, s'interrompe anche l'obbligo di pagamento, a partire dal primo mese completo in cui il veicolo non ha più la targa EE.

I punti di riscossione automatizzata della tassa non sono attrezzati per il calcolo degli importi dovuti e delle scadenze; è pertanto consigliabile determinare gli importi manualmente e versarli in un ufficio postale oppure farsi assistere da personale qualificato di una delegazione ACI o di un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Successivamente alla scadenza della targa EE, se il veicolo non viene esportato, si considera nazionalizzato e quindi soggetto al pagamento della tassa secondo le comuni regole che si applicano agli esemplari immatricolati in Italia.

ESENZIONI IN BASE AL TIPO DI ALIMENTAZIONE

Per dare il proprio contributo alla soluzione del dramma che angustia tutta l'umanità relativo alle conseguenze dell'inquinamento atmosferico dovuto in gran parte ai veicoli e agli insediamenti industriali, la legislazione statale ed anche quella regionale hanno cercato di penalizzare i veicoli più inquinanti e di concedere benefici a quelli più ecologici, fra i quali si annovera primariamente il veicolo elettrico (non avente alcuna emissione inquinante) e successivamente i veicoli con alimentazione a metano e poi i veicoli con alimentazione a GPL.

Autoveicoli a gas nella provincia autonoma di Bolzano

Gli autoveicoli dotati di impianto di alimentazione a GPL o a metano immatricolati o trasformati a gas dal **6 agosto 2003** godono dell'esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodi d'imposta.

L'agevolazione, contrariamente alle riduzioni del 75% stabilite su scala nazionale, spetta anche nel caso in cui il veicolo a gas possa funzionare anche a benzina (non è quindi necessaria l'alimentazione esclusiva a gas, che è una caratteristica pressoché impossibile da riscontrare sugli esemplari in circolazione o in vendita).

A partire dalla quarta annualità, i versamenti della tassa devono riprendere normalmente, secondo le regole consuete per i pagamenti successivi al primo, fatte salve le riduzioni che spettano.

Per usufruire dell'agevolazione in caso di acquisto di veicolo nuovo, non occorre espletare alcuna formalità. In caso di trasformazione a gas di veicolo usato, invece, è necessario far annotare dall'UMC sulla carta di circolazione la presenza dell'impianto di alimentazione a GPL o metano, secondo la consueta prassi seguita ai fini delle normative tecniche: il beneficio fiscale, quindi, non implica per l'utente alcuna formalità aggiuntiva rispetto a quelle richieste dall'UMC ai fini tecnici.

Autoveicoli a gas in Piemonte

Sono totalmente esenti dalla tassa gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano appartenenti a soggetti residenti in Piemonte. Condizione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione in questione è che i veicoli siano dotati di idoneo impianto "all'atto dell'immatricolazione". La circolare piemontese 26 luglio 2004, n. 3/BLI ha chiarito che con questa espressione si vuol fare riferimento esclusivamente a quei veicoli che escono dallo stabilimento di produzione già provvisti della suddetta apparecchiatura e non a quelli sui quali essa viene installata successivamente, anche se l'adeguamento dovesse verificarsi prima dell'iscrizione del veicolo nei pubblici registri.

Autoveicoli a gas in Lombardia

Sono totalmente esenti dalla tassa automobilistica regionale i veicoli con alimentazione esclusiva a gas.

Autoveicoli a gas e ibridi nella provincia autonoma di Trento

I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo il 30 dicembre 2010 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni.

Autoveicoli elettrici in Piemonte

Gli autoveicoli a trazione elettrica appartenenti a residenti in Piemonte sono esentati dalla tassa automobilistica permanentemente, quindi anche dopo il primo quinquennio dall'immatricolazione. Si ritiene che l'agevolazione riguardi i soli esemplari muniti esclusivamente di motori elettrici: quelli che invece sono dotati anche di un propulsore a scoppio sono soggetti alle normali tariffe.

Autoveicoli elettrici in Lombardia

Gli autoveicoli a trazione elettrica appartenenti a residenti in Lombardia sono esentati dalla tassa automobilistica permanentemente, quindi anche dopo il primo quinquennio dall'immatricolazione. Si ritiene che l'agevolazione riguardi i soli esemplari muniti esclusivamente di motori elettrici: quelli che invece sono dotati anche di un propulsore a scoppio sono soggetti alle normali tariffe.

Autoveicoli a gas in Basilicata e Puglia

Gli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, sia per trasporto di persone (categoria internazionale M1) sia per trasporto di merci (categoria internazionale N1), se immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2013, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per l'annualità d'imposta in cui è avvenuta l'immatricolazione e per le cinque successive. Tale esenzione è riservata agli esemplari con alimentazione esclusiva a Gpl o metano o con alimentazione doppia benzina/Gpl o benzina/metano. Al termine del periodo agevolato, si applicano le norme nazionali, secondo cui l'unica agevolazione possibile è la riduzione del 75% in caso di alimentazione esclusiva a Gpl o metano.

Autoveicoli elettrici, ibridi o a idrogeno nel Lazio

Esenzione disposta dalla regione Lazio a partire dall'anno d'imposta 2014 per le prime tre annualità d'imposta: spettano ai *"proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno"*. Con norma successiva è stato poi chiarito che le stesse agevolazioni spettano anche agli utilizzatori.

Esenzioni limitate nel tempo concesse da alcune regioni

La regione Lombardia ha previsto l'esenzione dal pagamento dei primi tre periodi annuali d'imposta per alcuni veicoli acquistati nuovi nel corso dell'anno 2014, a condizione che il proprietario ne rottami contestualmente uno vecchio e risulti in regola con i pagamenti della tassa automobilistica di sua competenza per i precedenti periodi d'imposta.

I veicoli esentati sono delle categorie M1 e N1 e quello da rottamare deve appartenere alla medesima categoria di quello cui viene concessa l'agevolazione ed essere di classe ambientale EURO 0 (zero) di qualsiasi alimentazione oppure, se diesel, anche EURO 1, EURO 2 o EURO 3.

Il veicolo da acquistare non può superare alcuni limiti di cilindrata, secondo l'alimentazione e la classe ambientale.

Per quanto riguarda le autovetture (categoria M1), questi limiti sono:

- 2.000 centimetri cubici se bifuel (benzina/Gpl o benzina/metano), ibrido a diesel (ma in quest'ultimo caso l'agevolazione scatta esclusivamente se si acquista un EURO 6);
- 1.600 centimetri cubici se a benzina.

Per quanto riguarda gli autocarri leggeri (categoria N1), non ci sono limiti di cilindrata e quindi basta che il veicolo sia bifuel, ibrido, a benzina da EURO 5 in su o diesel EURO 6.

Il Veneto, dall'anno d'imposta 2014, esenta gli autoveicoli ibridi (benzina-elettrici, diesel-elettrici o comunque termici-elettrici) e quelli a doppia alimentazione benzina-idrogeno. Il beneficio vale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.

I veicoli immatricolati nel 2012 e 2013 fruiscono dell'agevolazione rispettivamente per il solo 2014 e per il 2014 e 2015. Per esempio, per un veicolo immatricolato nel luglio 2012, l'esenzione vale per il solo periodo d'imposta da maggio 2014 ad aprile 2015 e il pagamento riprende a maggio 2015.

La Puglia esenta per il primo periodo fisso d'imposta e per le cinque annualità successive i veicoli *"nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014"*. L'agevolazione, dunque, vale anche per acquisti effettuati in anni successivi. Al termine del periodo complessivo di esenzione, l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto a un quarto.

La Campania dal 2014 esenta per il primo periodo fisso e le due annualità successive i proprietari degli autoveicoli immatricolati nuovi a propulsione benzina-elettrica o a benzina-idrogeno. Si noti che, stando al tenore letterale della norma, sembrano esclusi dall'agevolazione gli altri autoveicoli ibridi, quelli a propulsione gasolio-elettrica.

La Toscana dal 2015 esenta per tre annualità gli autoveicoli di categoria M1 e N1 su cui viene installato nell'anno 2015 (e collaudato entro il 31.1.2016) un sistema di alimentazione a Gpl o a metano. Le tre annualità decorrono dal periodo d'imposta in cui viene effettuato il collaudo del sistema, se quest'ultimo avviene entro il termine di pagamento relativo a tale periodo; in caso contrario, il beneficio scatta dall'annualità successiva. Il beneficio sale a cinque annualità per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE (EURO 2), di categoria M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano, collaudato nel 2009. Le cinque annualità decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale è avvenuto il collaudo del sistema se il veicolo aveva già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo; dal periodo d'imposta nel quale è avvenuto il collaudo del sistema se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica era stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

TASSA SULLA MASSA RIMORCHIABILE IN VARIE REGIONI

• **Regione Umbria**: a partire dal 1° gennaio 2003, la regione Umbria (legge regionale 25 novembre 2002, n. 23, art. 1), ha esentato dal pagamento della tassa sulla massa rimorchiabile gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva fino a 6 tonnellate (tali veicoli sono quindi soggetti al solo tributo dovuto per la loro categoria di appartenenza). Per quelli di massa superiore, restano ferme le tariffe nazionali.

• **Regione Lombardia, Piemonte, Toscana e Puglia**: dal 1° gennaio 2004 l'esenzione degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a 6 t è stata estesa anche ai residenti in Lombardia, Piemonte, Toscana e Puglia.

• **Regioni Lombardia e Puglia** hanno esteso l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale anche agli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva superiore a 6 t qualora sulla carta di circolazione risulti l'annotazione "sospensione al traino".

• **Regione Lombardia**: non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale commisurata alla massa rimorchiabile le seguenti categorie di veicoli:

- i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del DLG n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico;
- i veicoli atti al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari.

• **Provincia autonoma di Bolzano**: ai sensi dell'art. 8 ter della legge provinciale 11.8.1998 n. 9, a partire dal 1° gennaio 2007, sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

• **Provincia autonoma di Trento**: ai sensi dell'art. 4, comma 6 quater della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10, a partire dal 1° gennaio 2012, sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

SOPRATASSA SULLE AUTO POTENTI (ADDIZIONALE ERARIALE)

Il tributo non si applica agli esemplari costruiti da oltre 20 anni. Il calcolo di tale periodo si effettua per anno solare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla prima immatricolazione assoluta (in Italia o all'estero) del veicolo.